

Messaggio aggiuntivo

numero

6775A

data

29 maggio 2013

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

nel messaggio n. 6775 del 9 aprile 2013, abbiamo ricordato che la sentenza 17 novembre 2011 del Tribunale federale aveva segnatamente stabilito che il prelievo del tributo secondo una tariffa che divide in categorie i consumatori finali e che li tassa in modo differenziato, a seconda della quantità di energia che utilizzano, è manifestamente insostenibile e quindi arbitrario. Secondo logica, nell'ambito dell'allestimento delle modifiche della LA-LAEI, questo tributo è stato abbandonato ed è stato sostituito da una tassa per la concessione dell'uso speciale del suolo pubblico a carico dei gestori di rete, che viene addossata o ribaltata sui consumatori finali in modo uniforme su tutto il territorio cantonale. Questo sistema è destinato a garantire il principio dell'equità di trattamento (art. 14 e 14a del disegno di legge).

Introducendo questo sistema, il gruppo di lavoro che ha preparato il disegno di legge non ha però avvertito le conseguenze che un addossamento uniforme della nuova tassa avrebbe comportato per i grandi consumatori: l'attenzione era infatti focalizzata, in modo particolare, sulle conseguenze per i Comuni e sul carico in cts/kWh per i consumatori, ma non sugli importi globali.

Ora, se si prende un grosso consumatore, l'importo che gli verrebbe addossato appare obiettivamente insostenibile e potrebbe mettere in pericolo gli interessi economici del Cantone. Infatti, rispetto al pagamento massimo attuale di 51'000.- fr. (2 cts/kWh per i primi 100'000 kWh e 1 cts/kWh fino a 5mio di kWh), con un consumo complessivo di per esempio 120 mio di kWh ed applicando i 0.65 cts/kWh (risultanti dal rapporto fra la tassa cantonale e comunale sul demanio di ca. 18 mio di fr. - con 0.8 fr/m² - ed il consumo totale cantonale di 2'750 mio kWh), questo grosso consumatore dovrebbe versare 780'000.- fr. e quindi dovrebbe pagare molto di più rispetto ad oggi. La questione riguarda tutti i grossi consumatori con un consumo annuo di oltre 15-20 mio di kWh, anche se si tratta comunque di un numero limitato di industrie.

In queste circostanze - ai fini della determinazione del valore totale del consumo di energia elettrica nel Cantone, utilizzato per calcolare l'addossamento uniforme al consumatore finale - si propone di non tener conto della quota eccedente una determinata soglia fissata nel regolamento di applicazione. Così facendo, la quota che supera la soglia definita nel regolamento non verrà neppure presa in considerazione per il computo della tassa al consumatore finale.

Questo esonero non tocca il principio del prelievo della tassa d'uso a carico dei gestori di rete né lede le regole dell'equità e della generalità nel sistema istituito dagli art. 14 e 14a LA-LAEI: si tratta di una scelta del legislatore cantonale fatta nei limiti del diritto federale (che consente di accollare queste tasse ai consumatori finali, esibendole a parte), sorretta da un interesse pubblico assolutamente preminente e giustificata da ragioni obiettive. Del resto, modalità analoghe sono state introdotte anche per il fondo FER con il nuovo art. 8b cpv. 4 LEn, che consente al Consiglio di Stato di esonerare dal prelievo sul consumo i consumatori finali che hanno un consumo superiore ad una determinata soglia (messaggio n. 6773 del 9 aprile 2013).

Con questo sistema, la tassa per l'utilizzo del demanio pubblico a carico del gestore di rete resta uniforme, introducendo però delle regole sulle modalità di addossamento e diminuendo cioè il quantitativo di energia preso in considerazione. Da una prima valutazione, il *breakpoint* fra la situazione odierna e quella futura prevista con la modifica della LA-LAEI si aggirerebbe a dipendenza del consumo globale di riferimento fra 7-8 mio di kWh: si potrebbe quindi stabilire nel regolamento che, invece del consumo totale cantonale, si fa capo ai consumi dei singoli clienti fino a 8 mio di kWh e che solo fino a questa soglia viene applicato il risultante valore in cts./kWh. Il Consiglio di Stato, logicamente, non dispone ancora dei dati completi riferiti ai grandi consumatori. Sulla base dei dati globali e togliendo il consumo oltre la soglia dei 8 mio kWh, il valore del consumo totale di elettricità per il calcolo del corrispettivo in cts./kWh per l'addossamento della tassa sul demanio diminuirebbe di ca. 250 mio kWh (passando da 2'750 a 2'500 mio kWh) e si passerebbe quindi - indicativamente - da un importo di 0.65 cts./kWh a un importo di 0.72 cts./kWh.

In base alle considerazioni che precedono, vi invitiamo ad approvare la modifica dell'art. 14a LA-LAEI (aggiunta di un nuovo capoverso 3). Questa modifica è imprescindibile per tutelare gli interessi economici del Cantone.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio aggiuntivo 29 maggio 2013 n. 6775A del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009, è modificata come segue:

art. 14a cpv. 3 (nuovo)

³Le modalità, il sistema di computo e i limiti dell'addossamento ai consumatori finali sono stabiliti dal regolamento.

III. - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.